

CXCVIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 1992

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Programma: "Contabilità speciale di cui al titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268, trasferimento della somma di lire 762.000.000 dal titolo di spesa 10.4.3/1 - Fondo di riserva del programma di intervento 1986-1987 al titolo di spesa 6.1.4/1 del programma di intervento 1976-1978 - Integrazione contributo in c/capitale a favore della nuova latteria sociale cooperativa di Ittiri" (Progr. n. 18). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale)..... 6109

(Risultato della votazione)..... 6109

Programma: "Piano triennale 1992-1994 per lo sviluppo dello sport in Sardegna in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, concernente: 'Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna' (Progr. n. 27). (Discussione e

approvazione):

(Votazione per appello nominale) 6109

(Risultato della votazione)..... 6109

Proposta di legge Corda - Fadda Paolo - Giagu

- Randazzo - Usai Sandro: "Modificazioni integrative alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni, concernente: 'Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione'" (28), disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante: 'Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione'" (211) e proposta di legge Ruggeri - Barranu - Sanna Emanuele - Cogodi - Cuccu - Lorelli - Serri - Zucca: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984, concernente: 'Provvedimenti per favorire l'occupazione'" (271). (Continuazione della discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante:

‘Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione’, modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, dalla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, dalla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, dalla legge regionale 22 gennaio, n. 1, dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 13, dalla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 e dalla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6”):

USAI SANDRO	6086, 6093, 6098
COGODI.....	6086, 6092, 6097, 6102
SATTA GABRIELE.....	6087
MANNONI	6088
PUSCEDDU	6094, 6099
MELONI	6098
(Votazione a scrutinio segreto).....	6103
(Risultato della votazione).....	6103

Proposta di legge Cadoni: “Cambiamento della destinazione d’uso della diga di Monte Crispu sul fiume Temo” (238). (Discussione e approvazione col titolo: “Norme per la sistemazione della diga di Monte Crispu sul fiume Temo finalizzata alla difesa della città di Bosa dalle alluvioni”):

FERRARI, relatore.....	6104
(Votazione per appello nominale)	6106
(Risultato della votazione).....	6107

Sull’ordine dei lavori:

COGODI.....	6109
-------------	------

La seduta è aperta alle ore 17.

PORCU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 dicembre 1992 (195), che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge Corda - Fadda Paolo - Giagu - Randazzo - Usai Sandro: “Modificazioni integrative alla L.R. 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni, concernente: ‘Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione’” (28), del disegno di legge: “Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante: ‘Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione’” (211) e della proposta di legge Ruggeri - Barranu - Sanna Emanuele - Cogodi - Cuccu

- Lorelli - Serri - Zucca: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984, concernente: ‘Provvedimenti per favorire l’occupazione’” (271)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge numero 28, del disegno di legge numero 211 e della proposta di legge numero 271. Si dia lettura del titolo.

PORCU, *Segretario*:

Titolo

Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante “Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione”, modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, dalla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, dalla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, dalla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, dalla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 e dalla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’articolo 1.

PORCU, *Segretario*:

Articolo 1

Anticipazioni e aperture di credito

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 20 bis

1. Gli Istituti di credito all’uopo convenzionati, possono concedere apertura di credito

o anticipazioni di somme sino al 20 per cento degli investimenti ritenuti ammissibili, a favore dei beneficiari di cui alla presente legge per importi dovuti sull'imposta sul valore aggiunto.

2. La Regione presta a tal fine la propria garanzia fideiussoria con le modalità previste dall'articolo 31 e successive modificazioni e integrazioni, a favore degli istituti di credito per un periodo non superiore a quattro anni.

3. Per la restante quota del 10 per cento i beneficiari dovranno prestare idonea garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa o tramite mezzi propri.

4. A favore dei beneficiari di cui alla presente legge e relativamente all'intervento di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale contribuisce, per un periodo massimo di otto semestralità, all'abbattimento degli interessi nella misura di sette punti in percentuale rispetto al tasso di riferimento e comunque entro i limiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1979, n. 348.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 e di lire 3.0000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994; gli stanziamenti sono versati in appositi conti correnti vincolati presso il Tesoriere della Regione ed intestati agli istituti di credito convenzionati di cui al primo comma, che prelevano, previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente, in un'unica soluzione per ogni operazione, le somme di rispettiva competenza.

6. L'ammontare del prelevamento è calcolato attualizzando le otto semestralità di contributo secondo le modalità contenute nella convenzione stipulata, tenendo conto del costo delle provviste riconosciuto agli istituti di credito.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baroschi - Ferrari - Fadda P. - Lombardo - Usai S. - Corda

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente

Articolo 1 bis

All'articolo 1 della legge regionale n. 28/1984, dopo il secondo comma, va aggiunto il seguente terzo comma: "Possono far parte delle cooperative e delle società giovanili un imprenditore esterno, in possesso di una accertata capacità manageriale, di esperienza, di know-how, di capitale per le scorte e di circolante necessario per il primo periodo di avvio, introdotto nel mercato ove vendere il prodotto delle stesse cooperative e società. (1)

Emendamento modificativo Lombardo - Pusceddu - Usai S. - Baroschi

Articolo 1, 1° comma

Dopo le parole "di cui alla presente legge per importi dovuti", sostituire le parole successive con "a titolo di imposta sul valore aggiunto" e aggiungere: "e sino al 10 per cento a titolo interessi maturati e non pagati dall'Ufficio imposta sul valore aggiunto sul credito IVA; i beneficiari dovranno presentare idonea garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa o tramite mezzi propri".

Il terzo comma è soppresso. (7)

Emendamento aggiuntivo Corda - Pusceddu - Satta G. - Lorelli

Articolo 1

All'articolo 1 è aggiunto il seguente

Art. 1 bis

All'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni viene aggiunto, dopo la lettera b1) la seguente:

b2) alle società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 anni le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni per illustrare il suo emendamento.

MANNONI (P.S.I.). L'emendamento numero 1 è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 7 ha facoltà di illustrarlo.

USAI SANDRO (D.C.). L'emendamento numero 7 è un aggiustamento tecnico dell'articolo 1; articolo che consente l'anticipazione ai giovani imprenditori della quota IVA in misura pari al 20 per cento da parte delle banche. L'IVA infatti viene rimborsata dallo Stato in ritardo e con gli interessi del 10 per cento. Il 10 per cento è quanto gli imprenditori restituiscono alle banche sull'anticipazione ricevuta.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

CORDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'articolo 1 e sugli emendamenti, l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Gruppo Misto). Poiché si sono messi in discussione congiuntamente articolo ed emendamenti dovrò compiere io stesso uno sforzo di comprensione e quindi chiedo scusa ai colleghi se non riuscirò ad essere estremamente chiaro nelle cose che dirò. Questo modo di procedere - io insisto nel dire - non è confacente e non deve essere consentito.

Noi abbiamo un testo base della legge che, diligentemente, ogni consigliere regionale ha esaminato con attenzione; durante la discussione generale viene presentato un emendamento che modifica sostanzialmente, e sottolinea sostanzialmente, l'articolo 1. Un emendamento sul quale ciascuno di noi ha avuto modo ovviamente, seppure frettolosamente, di riflettere. Si sospende la seduta perché la maggioranza si deve riunire, si riunisce, riprende puntualmente la seduta del Consiglio e viene presentato un

emendamento che sostituisce quello presentato questa mattina e che modifica i termini della questione.

Ora, io dico che bisogna avere la possibilità di capire di che cosa si tratta. Queste sono le regole imposte, però nessun parlamentare può permettersi regole di questa natura che, seduta stante, fulmineamente, cambiano la natura degli atti in discussione. Comunque mi adatto e poiché ho letto in questo istante l'emendamento sostitutivo dell'emendamento esprimo la mia opinione sperando di non sbagliare. L'emendamento numero 9, che di fatto supera l'emendamento numero 1, che di per sé già cambiava la natura della legge numero 28, configura la legge medesima in modo del tutto diverso. La legge numero 28 è una legge che, con i suoi pregi e i suoi difetti, ha resistito nell'ordinamento regionale per otto anni, rivolgendosi a categorie di persone (giovani, non occupati, cassaintegrati, emigrati di ritorno) deboli sul mercato del lavoro che, associandosi in forma cooperativa societaria, potevano avere accesso a provvidenze regionali per promuovere lavoro e produzione.

Questa era la sostanza della discussione fino a questo momento; adesso come un fulmine cala sul banco dei consiglieri regionali l'emendamento numero 9. Certamente si può operare questa modifica, però non si può consentire che questo accada con un emendamento. L'emendamento numero 9, infatti, prevede che le società e le cooperative di cui sopra possono essere composte da questi soggetti cosiddetti deboli, in misura prevalente, pari almeno al 60 per cento, mentre il 40 per cento può essere costituito da altri soggetti che non vengono definiti. Si prevedono cioè società miste.

Ora, poiché si suppone che l'emendamento numero 9 sostituisca l'emendamento numero 1 dove si prevedeva l'ingresso di un socio imprenditore, si intende che l'altro 40 per cento sia costituito da soci imprenditori. Quindi, non più lavoro autogestito, non più promozione dell'occupazione e della produzione attraverso l'imprenditoria giovanile, ma società miste dove soggetti deboli vengono affiancati a soggetti forti. Ma, se una società è formata

da tre persone di cui due disoccupati (quelli dei quali abbiamo parlato sinora, quelli che abbiamo riempito di premure e di attenzioni, quelli per i quali occorreva approvare questa legge che prevede l'IVA agevolata) pieni di idee e di volontà, e il terzo invece è già imprenditore la proporzione di tre a uno è rispettata. Ma voi pensate che i due disoccupati siano davvero soci dell'imprenditore? Nella migliore delle ipotesi sono dipendenti dell'imprenditore. Anzi, sono dei dipendenti fasulli e anche soci fasulli. Infatti questo imprenditore che, come voi dite, ha il *know how*, ha esperienza, ha danari per le scorte, ha i mercati, cioè ha tutto, faccia l'imprenditore e se ha bisogno di dipendenti li assuma, perché deve ricorrere alla legge numero 28? Ricorrerà alla legge numero 28 per ottenere le provvidenze straordinarie che questa prevede e per non accedere alle leggi ordinarie sul credito. Quindi per non avere dipendenti ma soci, soci di comodo, soci fasulli, soci deboli, mercato nero della mano d'opera e della prestazione d'opera. Si darà vita a una intermediazione proibita ma la legge, e le leggi sul lavoro in questo Paese non sono derogabili da nessun'altra norma, ancor meno se contenuta in legge regionale. Questa norma, oltre che ingiusta, è illegittima. Se si vuole fare una legge di sostegno all'imprenditorialità, si dica e si faccia una cosa legittima. Io stesso sto sostenendo, da tempo, che la legge principe di questa Regione per il sostegno delle politiche attive del lavoro, è l'Agenzia del lavoro, da completare, da migliorare, da modificare.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la prego di concludere perché i dieci minuti sono scaduti.

COGODI (Gruppo Misto). Presidente, il Regolamento concede dieci minuti per ogni articolo e ogni emendamento. Se lei li mette in discussione cumulativamente, io cumulativamente devo esprimere il mio parere.

PRESIDENTE. Io faccio rispettare il Regolamento, onorevole Cogodi, la prego di non polemizzare con l'Ufficio di Presidenza.

COGODI (Gruppo Misto). Mi consenta, Presidente, lei non è tenuto a mettere in discussione gli articoli e gli emendamenti né ad uno ad uno né tutti insieme. Se per una questione di economia e di funzionalità opta per la seconda soluzione lo comprendo, però non può comprimere i tempi del dibattito.

PRESIDENTE. Lei ha una grande capacità di sintesi, onorevole Cogodi, la usi. Sempre e soltanto con lei capitano queste discussioni. Tutti gli altri colleghi del Consiglio il tempo lo rispettano.

COGODI (Gruppo Misto). Presidente, la spiegazione è chiarissima: evidentemente gli altri sono d'accordo mentre io devo esprimere le ragioni del mio dissenso. Questo è il ruolo nelle istituzioni pubbliche dell'opposizione. Comunque, siccome è un problema di minuti e di secondi, io termino il mio intervento riservandomi di completarlo, se sarà possibile esprimere la mia opinione nei modi che è consentito, successivamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io capisco in un certo senso lo sconcerto del collega Cogodi il quale deve barcamenarsi tra mille cose, e credo che una illustrazione dell'emendamento numero 9 avrebbe giovato, forse, a togliere dal suo intervento alcune espressioni che ritengo, se non ingiustificate, quanto meno assolutamente pesanti nei confronti dell'intenzione dei presentatori dell'emendamento stesso.

L'emendamento numero 1 poneva come punto di riferimento di una pratica istruita con la legge numero 28 non già e non tanto l'iniziativa in quanto tale (in questo senso contraddice quanto è stato affermato dal collega Cogodi), ma l'imprenditore in possesso di accertata capacità manageriale, di esperienza, di *know how*, di capitali, eccetera eccetera che volesse partecipare all'iniziativa stessa. Di fronte a questo, sì, si poneva un problema di snaturamento della

legge numero 28, e a questo abbiamo tentato di porre rimedio.

La legge numero 28, che il collega Cogodi ben conosce, non assicura affatto che i soci deboli, per il solo fatto di essere numericamente in maggioranza all'interno della compagine sociale, siano soci forti. In una iniziativa imprenditoriale infatti i capitali sono un fatto determinante e chi li detiene, anche se non ha la maggioranza in una società in cui si vota, indubbiamente ha una funzione di direzione di fatto talmente permeante che i nullatenenti possono fare poco o niente.

L'articolo 2 della legge numero 28 dice che le società giovanili possono essere costituite da giovani, in età compresa fra i 18 e i 35 anni, con varie graduazioni categoriali, e che la presenza dei giovani all'interno della società dovrà comunque essere maggioritaria. L'emendamento numero 1 ci è parso eccessivamente favorevole all'ipotesi di un imprenditore che entri e si accaparrì l'iniziativa. Per ovviare a questa prospettiva si è preparato l'emendamento numero 9 che io, personalmente, avevo scritto in maniera diversa e che mi permetterei di leggere al Consiglio come traccia di lavoro. Questo nell'ipotesi che si voglia continuare a lavorare sul resto accantonando l'articolo 1 e gli emendamenti connessi per cercare di trovare il bandolo della matassa.

Io avevo scritto (e la bozza è stata esaminata nella riunione che ha generato l'emendamento numero 9): "Al fine di assicurare alle iniziative imprenditoriali" – facendo di queste l'oggetto dell'istruttoria, dunque – "di cui ai commi precedenti dell'articolo 1 della legge numero 28, capacità imprenditoriali o manageriali, conoscenze tecnologiche e/o capitali adeguati per il loro avvio, può far parte della compagine sociale delle cooperative e delle società – togliamo le cooperative perché sono sparite dalla discussione – giovanili, a titolo di socio purché non detenga più di un terzo del capitale sociale, un soggetto anche non in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi"; è una specificazione della fattispecie già normata dagli articoli 1 e 2 lettere a) e b) della legge numero 28, proprio per consentire l'ingresso nella

compagine sociale di capacità o di conoscenze tali da dare una maggiore spinta all'iniziativa di giovani che non abbiano queste capacità.

E' sbagliato questo? Può darsi che la formulazione dell'emendamento 9 non sia assolutamente congruente con il concetto espresso, se così è lavoriamoci e troviamo un testo più congruente. Però, dire che si vuole l'intermediazione della manodopera in violazione di legge, che si vuole il mercato nero del lavoro, francamente questo brucia sulla pelle di chi ha voluto scrivere, cimentandosi in un'opera che è sempre ardua nell'ultimo momento, per migliorare la legge.

Sospendiamo l'articolo 1, troviamo una formulazione più adeguata, e andiamo avanti; ma per carità di Dio, non facciamo un processo alle intenzioni perché questo è veramente intollerabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, condivido ampiamente le considerazioni che testé svolgeva il collega Satta. Voglio semplicemente ribadire che questa Regione ha affrontato le politiche del lavoro, in questi anni, con un sistema di norme e di interventi che hanno toccato e toccano una serie di istituti e di settori. Anche se va detto che alcune di queste politiche non hanno trovato ancora oggi attuazione completa.

All'interno di questo contesto sta la legge numero 28 che come oggetto ha l'incentivo all'imprenditorialità, come soggetti i giovani disoccupati e i cassintegrati, categorie socialmente da tutelare. Grazie a questa legge si sono sviluppate in questi anni numerosissime iniziative, molte delle quali hanno raggiunto lo scopo: quello di creare numerosi posti di lavoro e situazioni imprenditoriali interessanti, anche in settori avanzati dell'economia, dall'informatica alla utilizzazione di tecnologie avanzate nella produzione di beni.

Sempre in questi anni, però, si è evidenziata l'opportunità, perché di questo si tratta, di studiare forme di associazione tra giovani (aventi comunque i requisiti soggettivi previsti

dalla legge numero 28) e competenze imprenditoriali e gestionali che rendessero più facilmente proponibile l'itinerario imprenditoriale e più praticabile una ipotesi di successo in questo settore. A questa ipotesi si è guardato con interesse, ma anche con grande prudenza perché consapevoli dei pericoli che l'introduzione di questo tipo di associazione può comportare per l'uso non conforme ai fini voluti delle previsioni della legge numero 28. Un esempio può essere rappresentato dalla costituzione delle cooperative, finanziate dalla legge numero 28 per la produzione di beni, che vengono inserite in sistemi produttivi e nei quali però svolgono funzioni non autonome, lavorando per conto di imprenditori capitalisti i quali forniscono la materia prima, ricevono il risultato del lavoro e lo collocano sul mercato, tenendo in mano quindi allo stesso tempo la fornitura della materia prima e la commercializzazione del prodotto finito. E guardate che di queste situazioni in Sardegna ve ne sono parecchie, e parecchie sono in regola con la legge numero 28.

E' certamente un modo improprio di applicare la legge numero 28, ma è anche un modo per rispondere all'esigenza di inserire accanto ai soggetti che hanno titolo alle provvidenze, altri soggetti provvisti di un bagaglio imprenditoriale più maturo. Questa è stata l'ipotesi che abbiamo cercato di introdurre prima con l'emendamento numero 1, che abbiamo ritirato perché dal confronto politico è emerso che il testo poteva dar luogo ad equivoci e forse a risultati non coerenti con l'impostazione e l'ispirazione dell'emendamento stesso. La formulazione dell'emendamento numero 9 sembrerebbe più idonea allo scopo che ci si prefigge; ma io credo che vada accolta l'indicazione del collega Satta di sospendere la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti relativi per cercare di elaborare, nel frattempo, una formulazione più puntuale e che non tradisca le intenzioni dei proponenti. Questo è infatti un argomento di estrema delicatezza - e qui sì che concordo con l'onorevole Cogodi - capace di imprimere un diverso orientamento a una parte della legge numero 28.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un ulteriore emendamento, il numero 13. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Articolo 1

Al 5° comma la frase compresa tra le parole "Per le finalità... 1994" è sostituita dalla seguente:

"Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e di lire 1.000.000.000 per il 1995. (cap. 10146-01)". (13)

PRESIDENTE. Io mi auguro che venerdì la Giunta per il Regolamento, e poi il Consiglio, definiscano il problema degli emendamenti. Vi è l'esigenza di non presentare più emendamenti una volta che sia chiusa la discussione generale e votato il passaggio all'esame degli articoli. Infatti, la presentazione di emendamenti, tali da stravolgere una legge, nel corso dell'esame dell'articolato, preclude da parte dei colleghi del Consiglio una serena valutazione della portata degli emendamenti stessi.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sugli emendamenti numero 7 e 9.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Presidente, chiedo, riprendendo la richiesta avanzata sia dal collega

Satta che dal collega Mannoni, che sia sospesa la discussione sia sull'articolo 1 che sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Se il Consiglio non si oppone sospendo l'articolo 1 e gli emendamenti collegati. Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Finanziamento delle spese di gestione

Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente:

Art. 20 ter

1. Alle cooperative e società di cui all'articolo 1 è concesso nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, un contributo per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
c) interessi, sconti e altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi a mutui a tasso agevolato.

2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera a), la misura del contributo è graduata come segue:

a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 600 milioni di spese;
- 50 per cento per ulteriori 400 milioni di spese;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 600 milioni di spese;
- 30 per cento per ulteriori 400 milioni di spese.

3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera b), la misura del contributo è graduata come segue:

a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 400 milioni di spese;

- 50 per cento per ulteriori 600 milioni di spese;

b) per il secondo anno:

- 50 per cento per i primi 400 milioni di spese;

- 30 per cento per ulteriori 600 milioni di spese.

4. Sul contributo per le spese di gestione del primo anno possono essere concesse anticipazioni sino al 40 per cento del contributo previsto.

5. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 e in lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati emendamenti sia all'articolo 2 che all'articolo 3, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 40, viene ripresa alle ore 18 e 07.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Articolo 2

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

“5. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.000.000.00 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 1.000.000.000 per il 1995. (cap.10146-02)”. (14)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Contributi per studi di fattibilità

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è aggiunto il seguente:

Art. 20 quater

1. Alle cooperative e società di cui agli articoli 2, 5, 9 e 10 della presente legge sono concessi contributi, nel limite massimo del 90 per cento delle spese sostenute per lo studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato, nella seguente misura:

–6 per cento per investimenti fino a 500 milioni;

–2 per cento per la quota eccedente i 500 milioni e sino ad 1 miliardo;

–1,5 per cento per la quota tra 1 miliardo e 2,5 miliardi;

–1 per cento per la quota eccedente i 2,5 miliardi.

2. Il contributo di cui al comma precedente viene liquidato contestualmente al finanziamento, di cui è parte, ed erogato in unica soluzione sulla base della presentazione della fattura.

3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Usai S. - Mannoni - Cuccu - Baroschi - Corda - Fadda Paolo - Sardu

Articolo 3

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

3 bis

(Assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della legge regionale 28/84 un'adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, l'Assessore della programmazione può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati, sulla base di uno schema tipo predisposto dallo stesso Assessore.

2. La convenzione definisce i servizi per cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale. (5)

Emendamento aggiuntivo Corda - Pusceddu - Satta G. - Lorelli

Articolo 3

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

3 bis

(Assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della legge regionale 25/84 un'adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, l'Assessore della programmazione può stipulare convenzioni con l'Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.

3. Alle cooperativa e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma per l'assistenza tecnica in avvio dell'iniziativa. (12)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Articolo 3

Il 3° comma è sostituito dal seguente: "La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 1.000.000.000 per il 1995. (Cap. 03072-01)". (15)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Corda.

CORDA (D.C.). L'emendamento numero 5 si intende ritirato, gli altri emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Gruppo Misto). Sempre tentando di capire e di essere capito, a me pare che l'emendamento numero 12 possa avere una qualche sua validità se si comprende come si combina con altri articoli e con altri emendamenti. L'emendamento numero 12 prevede un ulteriore intervento di assistenza tecnica in favore delle società giovanili e delle cooperative.

Per ora prescindo dalle modalità, che non mi trovano concorde, attraverso cui questa assistenza dovrà essere erogata; però, prima ancora di parlare di modalità, bisognerebbe sapere se si intende mantenere in vita anche quanto previsto nell'articolo 2, e cioè sempre sovvenzioni alle società e alle cooperative per spese simili.

Allora, se una società, una cooperativa ottiene contributi fino al 75 per cento per i primi 600 milioni di spese, fra cui in base alla norma dell'articolo 2 si comprendono anche le spese per le prestazioni di servizi, si intenderà servizi che vengono prestati alla società, perché nel caso contrario la società verrà pagata. Ne deduco quindi che siano convenzioni con società di servizi, con professionisti. L'emendamento all'articolo 3 ricomprende quanto già previsto all'articolo 2. Quindi io mi chiedo che cos'è questa assistenza tecnica per cui dovrebbe stipulare convenzioni l'Assessore. Cioè l'Assessore sceglie gli assistenti delle cooperative e delle società tra gli appartenenti a vari organismi pubblici e privati, ed è chiaro che saranno privilegiati i privati. Dov'è l'albo degli abilitati a dare questo tipo di prestazione? E siccome in un altro emendamento si parla di tutoraggio, dov'è l'albo dei tutori? Dov'è la qualifica professionale dei tutori? Perché si ricopiano cose che altrove sono sperimentate, ma sono anche regolate? Qui queste cose non sono regolate da nessuna parte.

Ma di queste società giovanili che cosa ne vogliamo fare? Consideriamo, per esempio, una società giovanile costituita, in base alla legge e agli emendamenti che si stanno presentando, da tre persone. Queste tre persone dovrebbero essere aiutate a realizzare il progetto imprenditoriale che presentano; un progetto che si suppone abbia già caratteristiche imprenditoriali elaborato da persone poi che, avendo costituito una cooperativa, possiedono i requisiti richiesti dalla legge allo scopo. A questo punto che cosa prevede il nostro sistema?

Intanto il progetto viene esaminato da una banca, pagata dalla Regione, che spende circa 700-800 milioni annui per queste istruttorie bancarie, e la banca istruisce, consiglia, sostiene; poi prevediamo con questo emendamento specifico un'assistenza tecnica tramite una con-

venzione stipulata dall'Assessore; qualcuno pensa di inserire anche l'imprenditore esterno come esperto, ma per ora non consideriamolo.

In più questa società, in base alle provvidenze previste dall'articolo 2, essa stessa può stipulare convenzioni con professionisti e, in più, come è detto in un articolo successivo, può usufruire di una formazione professionale diversa da quella fornita dal sistema regionale. Non sono previsti limiti di spesa, a condizione che l'Assessore stipuli la convenzione e, per finire, esistono le convenzioni che l'Assessore o l'Assessorato hanno già concluso con alcune società private (convenzioni il cui costo è di 18 milioni a prestazione), di cui non si conoscono i costi totali, che già assistono o già dovrebbero assistere le cooperative e le società giovanili. So che esiste un BIC Sardegna, il *Business innovation center*, che è nato proprio per aiutare le imprese nascenti.

Insomma questi tre giovani che costituiscono una società, ma non vi pare che vengano circondati da tante premure da essere soffocati? E questi tre giovani così superassistiti, così premurosamente curati, magari presentano un progettino di 300 milioni che ne costa 800 di assistenza, se in ipotesi si attiva tutto il meccanismo iperbolico che qui è previsto, perché nessuno dice che un'assistenza è incompatibile con l'altra, tutte possono essere attivate, teoricamente. In conclusione questa società muore di *overdose* di assistenza, di premure e di cure.

Vogliamo davvero promuovere imprenditorialità giovanile, io mi chiedo, vogliamo lenire e soccorrere un poco i giovani disoccupati oppure vogliamo creare un sistema artificioso di società di servizi, di assistenti, tutti nominati dall'Assessore? E' una domanda che pongo.

Mi di dirà: sei il solito esagerato, l'opposizione dice quello che vuole: deve fare la sua parte. No, io sto ponendo problemi reali, sto facendo riferimento a norme e a leggi, che sono o esistenti nel sistema regionale o che in questo caso si stanno aggiungendo e creano questa assurdità di sette, otto forme di assistenza concorrente per una eventuale società.

Allora, vogliamo rivedere un pochino tutta questa materia? Perché, rinnovo l'invito, non te-

niamo il testo modificato, in alcuni punti migliorato – ma per me in altri anche peggiorato – della 28 esitato dalla Commissione che può avere una sua validità e manifestiamo le disponibilità a tornare sulla materia successivamente? A mio avviso occorre distinguere tra le politiche di sostegno all'imprenditorialità giovanile, su cui si può specializzare la legge numero 28, e le politiche attive del lavoro di cui si occuperanno altre leggi della Regione che già esistono. In questo modo si fanno operazioni lineari, leggi che funzionano, che si capiscono senza confusioni.

Io non voglio far perdere del tempo a nessuno, sto cercando di dare un contributo per migliorare questo sistema, perché poi le leggi una volta approvate dal Consiglio valgono e gli utenti le utilizzano. Si tratta allora di garantirne la gestione, in modo che i frutti veri corrispondano alle aspettative che si sono generate.

Si può dire un gran bene delle leggi che si approvano dicendo che leniscono il dramma della disoccupazione, ma se poi queste leggi danno frutti avvelenati avremo gente disoccupata e anche intossicata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). L'onorevole Cogodi, certamente è sempre brillante nello svolgere i suoi interventi ed argomenta, apparentemente in modo anche fondato. Se l'onorevole Cogodi è stato vicino, in questi ultimi anni, alle imprese si sarà reso conto sicuramente che il fallimento delle società giovanili è dipeso, essenzialmente e principalmente, dalle difficoltà insorte nella fase di avviamento dell'iniziativa. Può essere semplice infatti ideare un progetto, può essere semplice presentare il progetto, può essere semplice ottenere il finanziamento, ma quando quei giovani si trovano di fronte agli elementi di un'impresa (macchinari, personale, strutture, alla loro organizzazione, all'avvio della produzione), quello è il momento in cui incontrano maggiori difficoltà. Io, che forse ho vissuto e vivo più dell'onorevole Cogodi la realtà delle imprese, potrei citare tanti esempi di iniziative fallite per questi motivi.

Con questo emendamento, si prevede perciò un'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa. Questo significa che la Regione sarda può affiancare, se lo vuole, all'imprenditore giovane un esperto (il Consorzio 21, l'Università, le associazioni di categoria e altri soggetti) di gestione aziendale di quel tipo particolare di impresa.

L'articolo è stato concepito quindi in modo tale da poter ipotizzare una pluralità di soggetti in grado di fornire assistenza, la cui scelta è subordinata alla volontà dei soci e della società. La legge nazionale numero 44 ha avuto una buona applicazione grazie, appunto, ad un sistema di questo genere; il Comitato imprenditoriale giovanile si serve di un insieme di tecnici provenienti dalla FIAT, dall'Olivetti, da grandi aziende nazionali che conoscono materialmente l'attività imprenditoriale.

Cito un esempio classico che si è avuto in Sardegna. È stata creata una cooperativa giovanile nel settore dell'abbigliamento. Ha presentato un buon progetto, è stata anche finanziata, ma quando è scattata la fase della produzione ha avuto necessità di chiamare un esperto di gestione aziendale, esterno alla cooperativa, che svolgesse questo servizio.

Questa è quindi un'esigenza di fondamentale importanza, che non ha nulla a che fare con i servizi generali previsti dagli altri articoli; e credo che l'onorevole Cogodi, al di là del suo ruolo di oppositore, riesca a capire il significato di questo emendamento sul quale noi insistiamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento che non nasce, va precisato, come iniziativa estemporanea avulsa da una realtà. Le forze più vive del tessuto socioeconomico della nostra Isola sono state interessate alla predisposizione delle modifiche alla legge numero 28; e la funzione di tutoraggio si precisava proprio attraverso le richieste delle varie organizzazioni.

Nella richiesta unitaria formulata da CGIL, CISL, UIL al punto 7 si evidenzia che uno dei

problemi principali che si pone nella gestione delle nuove attività imprenditoriali, soprattutto le attività promosse da giovani disoccupati, è quello relativo all'assistenza tecnica e manageriale soprattutto in fase di avvio del programma produttivo. È dimostrato, da rilevazioni effettuate dal comitato per la nuova imprenditorialità giovanile, legge 44, che i tassi di mortalità delle nuove imprese sono manifestamente più elevati nel primo e nel secondo anno di attività.

In questa delicata fase si avverte la necessità della figura del *tutor* il quale, pur perseguendo gli interessi della società assistita, rappresenta un raccordo tra la stessa e la Regione esercitando, nel contempo, una attività di supporto alla gestione e più in generale, di controllo e di monitoraggio. La figura del *tutor* può essere individuata all'interno di strutture sia pubbliche che private, con le quali l'Assessorato regionale competente stipulerà una convenzione.

Sulla stessa linea delle organizzazioni sindacali si pone l'associazione degli industriali che chiede di ammettere al finanziamento le forme di assistenza direzionale e operativa di società specializzate. Ed anche il movimento cooperativo (Confcooperative e Lega) ci ha proposto in un emendamento la figura del *tutor*.

Poiché l'emendamento nasce quindi da questa consultazione con le forze sociali, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Borse di studio

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è sostituito dal seguente: "2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 15.000.000 nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L'assegno è aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all'estero".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 4

Dopo il 1° comma aggiungere: "La relativa maggiore spesa è valutata in lire 2.000.000.000 annui. (cap. 03071)". (16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per illustrare l'emendamento.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Presentazione delle domande

L'articolo 25 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

Art. 25

1. Le domande corredate dello studio di fattibilità economica e del progetto tecnico, qualora previsto, sono inoltrate dai destinatari della presente legge, nelle forme e nei modi definiti dall'Amministrazione regionale, agli Assessorati regionali competenti che ne curano la trasmissione ai relativi uffici istruttori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Istruttoria tecnica

1. Il termine di 30 giorni di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è fissato in 60 giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7

Coordinamento e verifica

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente: “ – a compiere una costante funzione di monitoraggio sulle iniziative finanziarie;”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, *Segretario*:

Art. 8

Formazione professionale

L'articolo 30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, introdotto dall'articolo 86 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sostituito dal seguente:

Art. 30 *bis*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono presentare, contestualmente allo studio di fattibilità economica e alla richiesta di finanziamento delle iniziative, uno specifico progetto di formazione professionale finalizzato allo sviluppo delle capacità organizzative e amministrative dei soci con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria, ai rapporti tra processo-prodotto/servizio-organizzazione ed alle ricerche di mercato.

2. L'attività formativa di cui al precedente comma costituisce parte del piano di formazione professionale della Regione; a tal fine non costituiscono vincolo i parametri economici previsti dalla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 3, 6,

10 e 11. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). L'emendamento numero 3 è ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti numero 6, 10 e 11.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Usai S. - Baroschi - Fadda P. - Corda - Sardu

Articolo 8

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo:

8 bis

Scritture contabili

Ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla legge regionale 28/84 le società di cui all'articolo 1 della stessa legge devono tenere, anche nei casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, le scritture contabili secondo i criteri dettati dal primo e secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile. (6)

Emendamento soppressivo parziale Satta G. - Corda - Lorelli - Pusceddu

Articolo 8

Dal secondo comma dell'articolo 8 sono soppresse dopo “piano di formazione professionale” le parole successive sino al termine del medesimo. (10)

Emendamento aggiuntivo Satta G. - Usai Sandro - Lorelli - Corda - Pusceddu

Articolo 8

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 bis

Al termine dell'articolo 30 bis, aggiungere il seguente:

Art. 30 ter

Per poter accedere ai benefici della L.R. 28/84, le società semplici costituite ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, ancorché non tenute a redigere la loro contabilità secondo le norme dell'articolo 2214, commi primo e secondo del codice civile, debbono tenere scritture contabili impostate secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessorato della programmazione. (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corda per illustrare gli emendamenti.

CORDA (D.C.). L'emendamento numero 6 si intende ritirato. Gli emendamenti numero 10 e 11 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 10 e 11 ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Gruppo Misto). Ritengo di dover rappresentare al Consiglio, perché sia certificato negli atti, che a domande precedentemente avanzate su punti di coerenza della legge non si è dato risposte; adesso un'altra ne avanzo che ugualmente non avrà risposta, ma rimarrà certificato negli atti del Consiglio che non tutti siamo partecipi nella indifferenza generale, nella distrazione, o comunque nella condivisione (e dal mio punto di vista difficilmente si potrebbe capire) di cose consimili.

L'emendamento che è stato approvato, come dicevo, prevedeva che l'Assessore del

lavoro stipuli delle convenzioni, per fornire assistenza tecnica alle cooperative. Quindi l'Assessore sceglie quelle 40 o 50 persone ritenute da lui capaci, lasciando alle cooperative – quale libertà! – la facoltà di scegliere tra quei 40 o 50 che l'Assessore ha scelto sempre senza criterio.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Verranno stabiliti anche i criteri.

COGODI (Gruppo Misto). Certo, saranno nella sua testa o in quella di chi dovrà elaborarli. Io intendevo parlare di un criterio legale: quando si usano danari pubblici occorre definire prima i requisiti necessari per presentare servizi retribuiti dalla collettività. Ma, il punto fondamentale è che, a mio avviso, con questo emendamento si propone un servizio previsto anche nell'articolo precedente.

Un altro chiarimento lo chiedo sull'articolo che introduce un progetto speciale di formazione professionale finalizzato non all'affinamento delle capacità professionali, bensì allo sviluppo delle capacità organizzative e amministrative dei soci con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria, ai rapporti tra processo-prodotto, servizio-organizzazione e alle ricerche di mercato. Quest'ultimo requisito oltretutto era già previsto perché necessario per l'ammissibilità del progetto. Sinceramente io non riesco neppure a capire, esattamente, che cosa significano questi termini, ma io ritenevo che i giovani delle cooperative dovessero produrre beni semplici, perché il nostro intento era quello di trovargli un'occupazione e un lavoro possibile.

Si aggiunge inoltre, *in cauda venenum*, che questo speciale progetto di formazione è presentato dalle società e che la Regione lo finanzia senza vincolo di parametri economici. Ma il piano di formazione professionale non dovrebbe coordinare tutte queste attività formative della Regione? Perché questo fuoriesce? Mi dite che c'è un emendamento che cassa quest'ultimo comma dell'articolo 8? Scusate, ma non si capisce bene, secondo me, rimane il problema di sapere chi tiene questo piano di formazione.

Nel sistema regionale, la formazione la devono svolgere gli enti di formazione; oppure in questo caso la società, la cooperativa si fa essa stessa ente di formazione? Si stanno forse istituendo nuovi soggetti della formazione, tenuto conto che questa è specialistica? E allora dovrà prestare queste funzioni e conoscenze qualificatissime solo per sé o anche per cooperative socio-consimili? Non è detto niente di tutto questo, si rimane nella totale genericità, e nelle cose generiche purtroppo accade che qualcuno ci navighi.

Vorrei che la Giunta o i presentatori dell'emendamento avessero la bontà di dare una risposta se non convincente (qualcuno di noi è difficile da convincere se ha convinzioni proprie già formate) almeno accettabile. Non si dica, di fronte a obiezioni anche forti, che intanto si vota, si va avanti, poi la legge sarà quel che sarà.

Io gradirei che su questo punto pervenissero almeno alcuni elementi di chiarimento. Rimane fermo il giudizio che è stato espresso, un giudizio severo, perché mi pare che non si perda occasione alcuna, quando si ridiscute una legge per migliorarla, di inserire invece elementi che la trasformano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Solo per ricordare all'onorevole Cogodi che in Commissione anche lui ha votato l'articolo 8. Nel rileggere attentamente il testo ci si è resi conto che l'ultima parte del comma secondo poteva dar luogo a delle complicazioni, per cui con l'emendamento numero 10 si è provveduto a cassarla. Le altre parti rimangono integrali, così come sono state discusse e votate in Commissione anche dallo stesso onorevole Cogodi.

COGODI (Gruppo Misto). Io in Commissione ho votato contro. Io chiedo al Presidente di dare atto che, pur non avendo depositato la relazione, sono il relatore di minoranza.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io l'ho comunicato all'atto della discussione di questa legge.

Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Non avendo il peccato originale di aver votato a favore di questo articolo in Commissione, non ne facevo parte e non ho sostituito nessuno dei colleghi, penso di poter fare qualche osservazione senza paura di essere ripreso. Io mi sto rendendo conto, mentre procede la discussione, che effettivamente la legge numero 28, che pure è stata una grande intuizione e che nonostante le difficoltà ha contribuito all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, doveva essere necessariamente ripresa e anche aggiornata ai tempi. E vero, come è stato detto, che i soggetti della legge numero 28 hanno trovato difficoltà nell'avviare le loro iniziative, però mi sembra che con queste modifiche si stiano creando altri inconvenienti: una *overdose* di tutela, addirittura.

Effettivamente, la società giovanile che affronta una intrapresa imprenditoriale con questo provvedimento è sottoposta a una super-tutela. Inizialmente c'è chi le prepara gli studi di fattibilità, chi le offre servizi, tutti finanziati abbondantemente, chi, grazie alle convenzioni stipulate dall'Assessore con enti pubblici o organismi privati, le indica i modi con i quali avviare questa attività; e così via. La società può inoltre presentare un piano per la formazione professionale per far sì che coloro che la costituiscono diventino anche *manager*, dato che il corso di formazione è finalizzato allo sviluppo delle capacità organizzative e amministrative dei soci con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria, eccetera. Stiamo moltiplicando ruoli e funzioni che in altri articoli sono già attribuiti ad altri soggetti (università e altri enti). Stiamo creando non posti di lavoro, se ci pensiamo bene, per i soci delle cooperative, o delle imprese, ma ulteriori possibilità di finanziamento per studi professionali, che già esistono, e per enti privati e pubblici che hanno già questa finalità. E in più pagheremo anche i docenti della formazione professionale. Insomma, i contributi che con questa legge si vorrebbero destinare essenzialmente ai giovani, che cercano un inserimento nel mondo del lavoro,

finiscono in gran parte dispersi tra enti, associazioni o privati che già svolgono un'attività professionale e lavorativa.

L'altra considerazione che volevo fare riguarda l'inserimento automatico del progetto di formazione professionale, di cui si parla all'articolo 8, nel piano di formazione professionale della Regione, vincolandolo e condizionandolo, influenzando complessivamente su tutte le altre previsioni del piano.

Quello che io voglio capire, ma non credo solo io, è come si inseriscono questi progetti nel piano di formazione professionale, quale influenza hanno sul piano economico, sul piano della distribuzione dei servizi, su quello degli incarichi di insegnamento all'interno dei corsi. Oppure i corsi si tengono all'interno delle cooperative e delle società che li propongono e li gestiranno i soliti studi convenzionati? Esiste quindi una serie di problemi che, molto superficialmente, in questo articolo 8 sono stati elusi e, come è avvenuto anche altre volte che abbiamo apportato modifiche e integrazioni alla legge numero 28, si creano difficoltà sul piano operativo, si svuota dei contenuti iniziali la legge e si finisce per non ottenere i risultati sperati.

Io credo che, se venissero forniti i chiarimenti richiesti, potremmo avviare un confronto più serio e costruttivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole sull'articolo e sull'emendamento perché ritengo che, così come sono formulati, abbiano un'intrinseca validità. Il bisogno formativo è un bisogno diffuso e presente in diversi settori delle società e soprattutto nel sistema delle imprese. Ecco perché la previsione dell'articolo 8 è qualcosa di diverso, di specifico, rispetto al bisogno di qualificazione.

Noi potremmo avere infatti dei giovani, bravi elettricisti, qualificati per costituire la cooperativa o la società ma che mancano di quelle conoscenze tecniche che consentono alla loro impresa di reggere sul mercato. Vi è quindi la

necessità, all'interno dei piani di formazione della Regione, di venire incontro a queste esigenze particolari che non rientrano nelle fattispecie solitamente previste, ma sono moduli di aggiornamento che consentono a soci, già di per sé qualificati, si presume, delle conoscenze tecnico-specialistiche utili nell'interesse generale dell'impresa, e del modo di rapportarsi di questa all'interno del mercato. Essendo quindi delle conoscenze che non si acquisiscono una volta per tutte, ma che necessitano di un aggiornamento periodico, abbiamo ritenuto che questo obiettivo trovi rispondenza nelle strategie formative più ampie di cui la Regione si dota.

Concordo però con l'ultima parte dell'intervento del collega Cogodi, quando invitava a vigilare (peraltro io avevo già evidenziato questo pericolo nel corso della discussione generale) affinché queste cooperative giovanili non subiscano la tentazione di trasformarsi in enti di formazione professionale anche per esterni alle esigenze aziendali. Una tentazione, questa, che si è concretizzata anche nella storia della nostra Regione a seguito di una inopinata norma che era stata inserita nella finanziaria di qualche anno fa. Con queste precisazioni io ritengo che sull'articolo si possa votare a favore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 5.000.000.000 per il 1992 ed in lire 13.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1992 e nel bilancio triennale 1992-1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

1992	L. 5.000.000.000
1993	L. 13.000.000.000
1994	L. 13.000.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci allegate alla tabella B allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6:

voce 3 (modifiche L.R. 28/1984)

1992	L. 9.000.000.000
1993	L. 10.000.000.000

voce 6 (settori produttivi)

1992	L. 5.000.000.000
1993	L. 4.000.000.000
1994	L. 3.000.000.000

In aumento

Capitolo 03071 - Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione e spese accessorie (artt. 21, 22 e 23 L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 25 L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 4 della presente legge)
Capitolo 03072 - 01 - (nuova istituzione) Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1 della presente legge)

1992	L. 1.000.000.000
1993	L. 3.000.000.000
1994	L. 3.000.000.000

Capitolo 03072 - 02 - (nuova istituzione) Contributo per le spese relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (art. 2 della presente legge)

1992	L. 1.000.000.000
1993	L. 4.000.000.000
1994	L. 4.000.000.000

Capitolo 03072 - 03 - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 3 della presente legge)

1992	L. 2.000.000.000
1993	L. 2.000.000.000
1994	L. 2.000.000.000

3. Le spese per l'attuazione dell'articolo 8 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e successivi.

2. Nel bilancio pluriennale 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).

1993	L. 13.000.000.000
1994	L. 13.000.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci allegate alla tabella B allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6:

voce 3 (modifiche L.R. 28/1984)

1993	L. 9.000.000.000
1994	L. 10.000.000.000

voce 8 (settori produttivi)

1993	L. 4.000.000.000
1994	L. 3.000.000.000

In aumento

Capitolo 03071 - Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione e spese accessorie (artt. 21, 22 e 23 L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 25 L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 4 della presente legge)

1993	L. 2.000.000.000
1994	L. 2.000.000.000
1995	L. 2.000.000.000

Capitolo 03072 - 01 - 1.1.1.1.6.3.10.02. (05-02) (nuova istituzione) - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 3 della presente legge)

1993	L. 4.000.000.000
1994	L. 4.000.000.000
1995	L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10146 - 01 - 2.1.2.4.3.6.10.02. (02.09) - (nuova istituzione) - Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1 della presente legge)

1993	L. 3.000.000.000
1994	L. 3.000.000.000
1995	L. 1.000.000.000

Capitolo 10146 - 02 - 2.1.2.4.3.2.10.02 (02.09) - (nuova istituzione) - Contributo per le spese relativo agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (art. 2 della presente legge)

1993	L. 4.000.000.000
1994	L. 4.000.000.000
1995	L. 1.000.000.000

3. Le spese per l'attuazione dell'articolo 8 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l'anno 1995 si fa fronte con l'utilizzo di quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. (17)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti numero 7, 9 e 13 ad esso col-

legati. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti 7 e 9 ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Gruppo Misto). Per dichiarazione di voto. L'emendamento numero 9, sul quale si è discusso inizialmente, è quello che modifica la natura della legge numero 28. In base a questo emendamento le società e le cooperative previste dalla legge numero 28 possono essere composte, per il 40 per cento, da soggetti diversi rispetto a quelli inizialmente elencati dalla legge stessa. L'emendamento e di conseguenza l'articolo erano stati sospesi per consentire una riflessione. Ora, se questa riflessione c'è stata, che ci venga comunicata!

Io sento anche il dovere di avvertire che questo articolo è stato congegnato in modo tale per cui la partecipazione di questi nuovi soci diventa una partecipazione azionaria. In Commissione si discusse a lungo e si ventilò l'ipotesi di riscrivere il testo in modo più articolato. Si convenne poi di non proporre, perché la mera partecipazione al capitale azionario significa costituire una società, per esempio, con 100 milioni di capitale per cui il socio al 40 per cento contribuirà con 40 milioni. Ora può accadere

che questa società presenti un progetto di investimenti per 5 miliardi che la Regione finanziaria al 100 per cento perché il 60 per cento della società è formato da disoccupati. E chiaro che il pericolo era – ricordo che le azioni in base al nostro sistema giuridico sono trasmissibili – che si speculi sulla pelle dei disoccupati. Nella legge infatti non è detto che le azioni non si possano vendere; e se, dopo che si è ottenuto il finanziamento la società passa in mano al socio esterno dov'è il sistema delle garanzie per impedire un eventuale arricchimento?

Ne abbiamo discusso tante volte; si era anche ipotizzato di porre dei limiti di tempo a una possibile cessione delle azioni. Si era detto che l'apporto finanziario dei soci esterni – mi dispiace che sia assente il Presidente della Commissione programmazione che diede un contributo importante su questo punto – dovesse essere proporzionale ai capitali investiti dalla Regione. E qui, di tutto questo, non c'è niente; io credo che sia inammissibile, qualcuno potrebbe dire immorale.

Voi riproponete l'emendamento e trasformate i contenuti della "28". Non più una legge che sostiene le categorie più deboli sul mercato del lavoro, ma attraverso i deboli si sostentano i forti. Questa legge modifica, aggiusta, in parte forse migliora e in parte peggiora la legge numero 28; di sicuro con questa norma specifica, non ho dubbi, questa Regione sta commettendo un errore madornale.

Voglio ricordare, in conclusione, perché rimanga a verbale negli atti del Consiglio (come è scritto nel verbale della Commissione consiliare) che nella seduta del 29 luglio le Commissioni programmazione e lavoro hanno approvato a maggioranza con il voto contrario dell'onorevole Cogodi il provvedimento oggi all'esame dell'Aula, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole Usai.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Per chiedere la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 9.

PRESIDENTE. Onorevole Ortu la sua richiesta non può essere accolta perché è formulata dopo l'indizione della votazione per alzata di mano, e alla conseguente dichiarazione di voto dell'onorevole Cogodi.

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.) Per chiedere che la votazione finale sul testo unificato avvenga a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, secondo quanto richiesto a termini di Regolamento, della proposta di legge numero 28, del disegno di legge numero 211 e della proposta di legge numero 201. Prego i signori Segretari di procedere alla chiama.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge numero 28, 21 e 271:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	46
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amadu - Baghino - Baroschi - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu

- Meloni - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas Franco - Mulas M. Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pau - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Discussione del programma: "Contabilità speciale di cui al titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268, trasferimento della somma di lire 762.000.000 dal titolo di spesa 10.4.3/1 - Fondo di riserva del programma di intervento 1976-1978 - Integrazione contributo in c/capitale a favore della nuova latteria sociale cooperativa di Ittiri" (Prog. n. 18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 18; relatore l'onorevole Selis. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame del testo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della parte dispositiva.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte dispositiva del programma numero 18. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

La votazione finale del programma avverrà a fine seduta.

Discussione e approvazione della proposta di legge Cadoni: "Cambiamento della destinazione della diga di Monte Crispu sul fiume Temo" (238)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 238, relatore l'onorevole Ferrari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari, relatore.

FERRARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi sono chiesto spesso – così penso molti di voi – come mai la città di Bosa periodicamente venga inondata dal fiume Temo, tanto più che a monte della città esiste la diga di Monte Crispu, quella di cui parliamo oggi.

Quando ho esaminato il carico di lavoro della Commissione lavori pubblici ho trovato la proposta di legge Cadoni che chiedeva una variazione nella destinazione d'uso della diga, da diga di laminazione in diga di contenimento. A quel punto i miei dubbi sono aumentati e di conseguenza la Commissione, con l'ausilio degli uffici tecnici dell'Assessorato ai lavori pubblici, ha deciso di fare un sopralluogo in loco e, finalmente, ha potuto verificare la situazione.

Questa diga è stata costruita tra il 1965 e il 1968; ma, poiché non è stata mai collaudata, non ha potuto esercitare la sua funzione di laminazione, di regolazione cioè delle piene. Pertanto che cosa succede? La diga ha uno scarico di fondo e un altro scarico a un livello superiore dotato di una sezione notevole. Originariamente questo scarico era dotato di paratie che oggi non ci sono più, forse distrutte o forse mai messe in funzione perché non in condizioni di funzionare. In questo modo le acque del fiume Temo scorrono tranquillamente a valle

e, in situazioni di piena, inondano la città; città però che viene inondata per risalita, anche dall'acqua che circola nelle condotte fognarie che scaricano appunto nel Temo.

Inoltre il fiume Temo prima era protetto da muretti, una sorta di arginelli, che fino ad un certo livello impedivano la fuoriuscita delle acque; una parte di questi muretti è stata demolita e quindi la situazione della città di Bosa, in rapporto alla protezione dalle inondazioni del Temo è peggiorata. Abbiamo inoltre verificato dei problemi di stabilità del manufatto e di stabilità del versante sinistro del Monte Crispu.

Quali sono, quindi, i problemi che si pongono oggi? Il problema principale è quello di far funzionare la diga; questo significa completare i lavori, eseguire le riparazioni necessarie, mettere le paratie che finalmente regolino il deflusso delle acque e prima di procedere a questo si deve chiaramente verificare la stabilità del corpo diga e del versante che ho citato. Inoltre è necessario predisporre un sistema d'allarme che allerti la città rapidamente.

Ora, poiché sia dalle indagini svolte durante il sopralluogo, sia dalle relazioni elaborate dai tecnici che hanno studiato i problemi relativi alla diga, non è da escludere il verificarsi, anche a breve termine, di un altro evento catastrofico, si rende indispensabile e urgente intervenire. Ecco perché la Commissione lavori pubblici ha approvato questo progetto di legge all'unanimità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

SECHI, *Segretario*:

Titolo

Norme per la sistemazione della diga di Monte Crispu sul fiume Temo finalizzata alla difesa della città di Bosa dalle alluvioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Disposizioni generali

1. La presente legge disciplina gli interventi necessari alla sistemazione della diga di Monte Crispu sul fiume Temo finalizzata alla difesa della città di Bosa dalle alluvioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Interventi ammissibili

1. Gli interventi possono comprendere:
– studi ed accertamenti sulla stabilità del corpo diga e dei versanti ad essa prospicienti;
– studi ed accertamenti sul fiume Temo finalizzati alla previsione e al contenimento delle piene;
– interventi sul corpo diga, sui versanti ad essa prospicienti e sul corso d'acqua;

– interventi a mare finalizzati allo smaltimento delle piene;
– sistemi di allarme e di monitoraggi delle piene;
– interventi infrastrutturali connessi con la finalità della legge;
– interventi connessi all'accumulo della risorsa idrica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Procedure di attuazione

1. L'attuazione degli studi e degli interventi di cui all'articolo 2 è affidata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 2 che è stato poi ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 (Capitolo 7) così ripartita:

In aumento

L. 3.000.000.000 (esercizio 1992)
L. 3.000.000.000 (esercizio 1993)
L. 4.000.000.000 (esercizio 1994)

In diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO.

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Tabella B allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, voce 1).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ferrari - Satta G. - Pili - Desini - Usai E. - Cadoni - Porcu - Onida - Corda - Morittu

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessive lire 10.000.000.000 così ripartite:

1993	lire 3.000.000.000
1994	lire 3.000.000.000
1995	lire 4.000.000.000

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993 e 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e per l'anno 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO.

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da

nuove disposizioni legislative (art. 30 legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6:

1993	lire 3.000.000.000;
1994	lire 3.000.000.000;

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1, della tabella B allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria)

In aumento

08 - Stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici capitolo 08273 - (N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.15) (03 -02) - Spese per gli interventi da effettuare sulla diga di Monte Crispu sul fiume Temo:

1993	lire 3.000.000.000;
1994	lire 3.000.000.000;
1995	lire 4.000.000.000.

3. Alla maggiore spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 1995 si fa fronte con l'utilizzo di quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF derivante dal suo naturale incremento). (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FERRARI (P.S.I.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 238. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari rispon-

deranno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 23, corrispondente al nome del consigliere Ferrari).*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ferrari.

SECHI, *Segretario, procede all'appello.*

(Rispondono sì i consiglieri: Ferrari - Giagu - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Morittu - Mulas Franco - Mulas M. Giovanna - Muleda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Zurru - Amadu - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione della proposta di legge numero 238.

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	68

(Il Consiglio approva).

Discussione del programma: Piano triennale 1992-1994 per lo sviluppo dello sport in Sardegna in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, concernente: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (Progr. n. 27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 27. Relatore l'onorevole Maria Giovanna Mulas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Maria Giovanna Mulas.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.).
Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.

AZZENA, *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame delle partizioni del programma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Parte generale.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Determinazione fabbisogno impianti.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Interventi prioritari nel settore dell'impiantistica.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Potenziale di utenza.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Tipologie e standards funzionali dei distinti impianti.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Localizzazione degli impianti.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Interventi prioritari nel settore della pratica sportiva e relative modalità di sostegno e di incentivazione.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Linee di formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, animatori, operatori sportivi.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del paragrafo Fabbisogno finanziario.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo paragrafo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato 1.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato 2.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato 3.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato 4.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale e approvazione dei programmi numero 18 e 27

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale con unica chiamata del Programma numero 18 e del Programma numero 27. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 71, corrispondente al nome del consigliere Serri Linetta.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Serri.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

(Rispondono sì per entrambi i programmi i consiglieri: Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Zurru - Amadu - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Morittu - Mulas Franco - Mulas M. Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del programma numero 18:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	68

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del Programma numero 27:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	68

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Gruppo Misto). Presidente, per chiedere alla cortesia sua e dell'intero Consiglio di voler prendere in considerazione il fatto che domani, in occasione dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali confederali, si terrà una manifestazione a Cagliari. Ora, per consentire a tutti i lavoratori e agli stessi consiglieri regionali di poter liberamente, se vogliono, aderire alla manifestazione di protesta, vorrei rappresentare a lei e al Consiglio l'opportunità di posticipare l'inizio dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sulla proposta dell'onorevole Cogodi, spostiamo alle ore 11 l'inizio dei lavori del Consiglio.

La seduta è tolta alle ore 19 e 53.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pietro Collari
